

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informativa n. 2  
10.02.2023**

**Oggetto:** denaro contante nuovi limiti

Con la Finanziaria 2023 (Legge n.197/2022) è stato **umentato a € 5.000,00** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore.  
Tale nuovo limite all'uso dei contanti decorre **dall'1.1.2023**.

Si rammenta che la limitazione riguarda "**complessivamente**" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

## **Riduzione del limite dell'uso dei contanti**

---

A partire dal **1° gennaio 2023** il limite (non raggiungibile) all'utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione è aumentato a **€ 5.000,00**. Quindi in contanti si possono eseguire operazioni fino a euro 4.999,99=.

Tali limiti all'utilizzo del denaro contante, valgono anche quando il trasferimento viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per **operazione frazionata** si intende "*un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale*".

### **Sanzioni.**

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione applicabile va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 50.000 euro sulla base dell'importo della transazione effettuata in violazione.

Si rammenta inoltre che la sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il pagamento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

La legge (D.Lgs. 231/2007) fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo **fra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento **eguagli o superi la nuova soglia**. Ai fini operativi dell'applicazione della normativa riveste importanza l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

La legge, infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “**soggetti diversi**”, intesi come “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono. Tali soggetti possono essere persone fisiche o persone giuridiche: cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica (cfr. come da FAQ pubblicate dal M.E.F.).

**N.B.!** Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l'imprenditore persona fisica che prelevi utile oltre soglia dalla sua **ditta individuale** o conferisca denaro per finanziare la propria attività, in quanto non ci sono distinti soggetti.

Va evidenziato che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l'illecito (colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento), coinvolge anche tutti i **soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti / CAF / centri elaborazione dati contabili / notai etc...**

Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007 hanno l'obbligo di comunicare al M.E.F. (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

Per tali soggetti, in caso di omessa segnalazione dell'infrazione, la sanzione applicabile va da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 15.000.

## Deroga per turisti UE / ExtraUE

---

E' prevista una deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
- da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l'utilizzo del contante risulta possibile **fino a € 14.999,99**.

Gli operatori che intendono “beneficiare” del maggior limite per le operazioni di incasso in contanti da turisti stranieri, è prevista la seguente procedura:

1. inviare una comunicazione telematica preventiva all'Agenzia delle Entrate per aderire a tale beneficio;
2. acquisire dal cliente fotocopia del passaporto o autocertificazione attestante la cittadinanza e la residenza;
3. versare il denaro sul c/c comunicato all'Agenzia delle Entrate nella comunicazione del punto 1;
4. inviare, entro i termini di legge, un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardante tutte le operazioni oggetto della deroga in esame.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

*LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)